



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 48/12

di iniziativa del Consigliere M. COMITO recante:  
"Approvazione Statuto del Consorzio Costa degli Dei"  
relatore: A. MONTUORO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	24/3/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/3/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 29/03/2022

### Normativa nazionale

Codice civile (Artt. 2428 e 2429)	pag. 3
Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 <i>Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.</i>	pag. 7
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 <i>Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.</i>	pag. 27
Legge 7 agosto 1990, n. 241 <i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.</i>	pag. 56

### Normativa regionale

Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 <i>Istituzione Consorzio Costa degli Dei.</i>	pag. 109
--	----------

## Codice civile

### Artt. 2428 e 2429

#### **Art. 2428.** Relazione sulla gestione [\(5\)\(6\)](#)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta [\(1\)\(7\)](#).

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi [\(2\)\(8\)](#).

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

[5] i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; [\(9\)](#)

- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;

*6-bis*) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari <sup>(3)</sup>.

[ Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto <sup>(4)</sup>.]

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

-----  
<sup>(1)</sup> Comma così modificato dall'[art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#). Il testo del presente comma, in vigore prima della suddetta modifica, era il seguente: «Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.».

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'[art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#).

<sup>(3)</sup> Numero aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394](#), in vigore dal 1° gennaio 2005 ai sensi di quanto disposto [dall'articolo 8](#) dello stesso decreto.

<sup>(4)</sup> Comma abrogato dall'[art. 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195](#).

<sup>(5)</sup> Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

<sup>(6)</sup> L'[articolo 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#) è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

<sup>(7)</sup> L'[art. 5](#) del [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».

<sup>(8)</sup> L'[art. 5](#) del [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».

<sup>(9)</sup> Numero abrogato dall'[art. 6](#), comma 11, [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 e applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a

partire da tale data, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12](#), comma 1, del medesimo [D.Lgs. n. 139/2015](#).

### **Art. 2429.** Relazione dei sindaci e deposito del bilancio [\(5\)](#)

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo [\(1\)](#).

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui [all'articolo 2423](#), quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista [dall'articolo 2409-ter](#)] [\(2\)](#) [\(3\)](#)[\(6\)](#).

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione [\(4\)](#).

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

-----  
[\(1\)](#) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.».

[\(2\)](#) Periodo prima sostituito dall'[art. 2](#), [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) e poi soppresso dalla lettera b) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#). Il testo del presente periodo, in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto [D.Lgs. n. 32 del 2007](#), era il seguente: «Analogha relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile». Il testo precedentemente in vigore prima della soppressione disposta dalla lettera b) del comma 17 dell'[art. 37](#), [D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#) era il seguente: «Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga

di cui [all'articolo 2423](#), quarto comma. Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista [dall'articolo 2409-ter](#)».

(3) Le disposizioni del presente comma non si applicano al collegio sindacale delle società con azioni quotate ai sensi di quanto disposto dall'[art. 154, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58](#) come sostituito dall'[art. 9.84, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#), aggiunto dall'[art. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37](#).

(4) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 17 dell'[art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#).

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.».

(5) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'[art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

(6) L'[art. 5](#) del citato [D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32](#) ha così disposto: «[Art. 5](#). Disposizioni finali. - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore.».

**Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 <sup>(1)</sup>.****Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 1926, n. 52.

(2) Il comma 3 dell'art. 123 del testo unico emanato con *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*, aveva disposto che le norme contenute nel presente decreto si applicassero fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del suddetto testo unico e per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti in corso di esecuzione. Il suddetto comma 3 è stato successivamente abrogato dal comma 12 dell'art. 35, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*.

È approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, annesse al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente <sup>(3)</sup>.

---

(3) La facoltà di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni vigenti in materia era stata delegata al Governo dall'art. 23, *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3047*, e la delega era stata confermata, per le disposizioni emanate successivamente, dall'art. 8, *L. 18 giugno 1925, n. 1094*. Il T.U. riunisce e coordina la *L. 29 marzo 1903, n. 103*, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, con il *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3047*, che aveva modificato la precedente, e con il *R.D. 4 febbraio 1923, n. 253*, che aveva soppresso la Commissione reale per l'assunzione diretta dei pubblici servizi. In materia, vedi anche *R.D.L. 26 settembre 1925, n. 1674*.

**Testo unico****Capo I****Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali**

**1.** (art. 1 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e art. 1° del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico <sup>(4)</sup>, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti <sup>(5)</sup>:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile <sup>(6)</sup>;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;

3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica <sup>(7)</sup>;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale <sup>(8)</sup>;

6° impianto ed esercizio di farmacie <sup>(9)</sup>;

7° nettezza pubblica e sgombrò di immondizie dalle case <sup>(10)</sup>;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali <sup>(11)</sup>;

9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa <sup>(12)</sup>;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni <sup>(13)</sup>;

16° produzione distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi <sup>(14)</sup>;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità <sup>(15)</sup>;

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facoltà è attribuita alle province per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle province sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del comune quelli della provincia ed equiparate le province ai comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri <sup>(16)</sup>.

---

(4) Cfr. art. 292, R.D. 3 marzo 1934, n. 383, T.U. della legge comunale e provinciale.

(5) Alcuni dei pubblici servizi elencati nell'articolo che si annota sono attualmente obbligatori per i comuni. Vedi *art. 91, R.D. 3 marzo 1934, n. 383*, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligatorietà delle spese per i servizi relativi alle opere di provvista di acqua potabile, e delle fognature (lett. C, n. 14), all'illuminazione pubblica (lett. C, n. 6), alla nettezza pubblica (lett. C, n. 2), ai trasporti funebri (lett. C, n. 11), ai macelli pubblici (lett. C, n. 16), ai mercati all'ingrosso e al minuto (lett. C, nn. 17 e 20). Al riguardo, vedi anche i provvedimenti richiamati nelle note ai singoli numeri dell'articolo.

(6) Vedi anche *art. 248, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265*, T.U. delle leggi sanitarie. Per l'attuale disciplina delle acque, e delle concessioni su di esse, vedi *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*.

(7) Vedi anche *art. 11, R.D. 9 maggio 1912, n. 1447*, che approva il T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica o le automobili.

(8) Per l'art. 1, R.D. 8 febbraio 1923, n. 399, il diritto di impianto e di esercizio delle linee telefoniche pubbliche e private è riservato allo Stato, che ha affidato il servizio telefonico a società concessionarie con esclusività territoriale.

(9) Sull'impianto e l'esercizio delle farmacie comunali, vedi *art. 27, L. 9 giugno 1947, n. 530*. Detto articolo, peraltro, è stato abrogato dall'*art. 22, L. 2 aprile 1968, n. 475*.

(10) Vedi, ora, *L. 20 marzo 1941, n. 366*, sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il cui art. 9 stabilisce un diritto di privativa a favore dei comuni. Vedi anche art. 13 della stessa legge.

(11) Vedi, anche, in materia, il regolamento di polizia mortuaria, approvato con *R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880*.

(12) Per la soppressione della privativa comunale sui mercati all'ingrosso, cfr. *art. 1, L. 25 marzo 1959, n. 125*.

(13) Per l'*art. 1, L. 28 settembre 1939, n. 1822*, sono soggetti a concessione governativa tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli. Sulle concessioni di autolinee urbane, vedi art. 5 di detta legge, che accorda la preferenza ai comuni, con l'obbligo di espletare il servizio in gestione diretta (voce Trasporto di linea mediante autoveicoli).

(14) Vedi ora art. 4, n. 5, *L. 6 dicembre 1962, n. 1643*, e *D.M. 12 settembre 1964*. Cfr. anche nota all'art. 27 del presente T.U.

(15) Vedi anche *D.Lgs.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417* e *L. 5 luglio 1961, n. 641*, recanti disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.

(16) Altri provvedimenti prevedono la possibilità di gestione di diversi servizi da parte del Comune, di solito in regime di privativa: vedi *L. 16 giugno 1938, n. 851*, sull'impianto e funzionamento delle centrali del latte, art. 10, n. 4 e 209-213, *R.D. 14 settembre 1931, n. 1175*. T.U. per la finanza locale, per i servizi di peso e misura pubblici e di affitto di banchi pubblici, ed art. 4, co. V, VI e VII, *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*. T.U. sulla circolazione stradale, per il servizio di parcheggio con custodia di autoveicoli.

**2.** (*art. 2 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047*). - Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto dall'articolo 15, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del comune, con bilanci e conti separati, e regolata dalle disposizioni del presente testo unico <sup>(17)</sup>.

Quando però si tratti di servizi di non grande importanza o di tal natura da potersi riunire convenientemente, potrà essere costituita una azienda sola che provveda a più servizi, tenendo contabilità separate <sup>(18)</sup>.

Le aziende speciali hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Esse sono soggette alla vigilanza del consiglio comunale, che può sempre esaminarne l'andamento <sup>(19)</sup>.

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato, salvo il disposto dell'articolo seguente lettere *a)* e *d)*, e detratto quando si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo della azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono devoluti al bilancio comunale e saranno versati alla cassa del comune nei modi e tempi da stabilirsi coi regolamenti speciali delle singole aziende <sup>(20)</sup>.

Alle perdite, che eventualmente si verificano, si fa fronte col fondo di riserva costituito come alla lettera *d)* dell'articolo seguente ed, in caso di insufficienza, con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale, salvi gli effetti dell'art. 19 <sup>(21)</sup>.

Agli ampliamenti ed ai miglioramenti dell'azienda si potrà eccezionalmente provvedere anche col fondo di ammortamento e con le riserve.

---

<sup>(17)</sup> La gestione del servizio con azienda speciale è prevista anche dalla *L. 20 marzo 1941, n. 366*, sui rifiuti solidi urbani, dalla *L. 16 giugno 1938, n. 851*, sulle centrali del latte, e dalla *L. 25 marzo 1959, n. 125* sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

<sup>(18)</sup> La riunione di più aziende è prevista anche dopo la loro costituzione, dagli *artt. 151 e 153, R.D. 10 marzo 1904, n. 108*.

<sup>(19)</sup> Vedi *artt. 23, 124 e 125 del regolamento, approvato con R.D. 10 marzo 1904, n. 108*.

<sup>(20)</sup> Vedi anche *art. 262, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175*, per la finanza locale, riguardo alla soggezione delle delibere comunali, relative alla ripartizione degli utili ed

allo stanziamento delle somme necessarie per far fronte alle perdite, ad approvazione della G.P.A.

(21) Vedi anche art. 262, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, riguardo alla soggezione delle delibere comunali, relative alla ripartizione degli utili ed allo stanziamento delle somme necessarie per far fronte alle perdite, ad approvazione della G.P.A.

**3.** (art. 3 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 3 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che, oltre a contenere tutte le norme per il funzionamento amministrativo contabile e tecnico dell'azienda, determina <sup>(22)</sup>:

a) i requisiti per la nomina a direttore, la cauzione che questi deve prestare prima di essere assunto in servizio, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e se debba essergli attribuita una compartecipazione agli utili e in quale misura;

b) le norme per l'assunzione in servizio e per il licenziamento del personale, escluso qualsiasi onere di pensioni a carico diretto dell'ente o della azienda <sup>(23)</sup>;

c) l'iscrizione degli operai alla cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai <sup>(24)</sup>;

d) le norme per la ripartizione degli utili fra comune, direttore, personale e per la costituzione di un fondo di ammortamento e di riserva, e per la valutazione delle attività patrimoniali;

e) le tariffe relative al servizio e le norme per le loro modificazioni <sup>(25)</sup>.

---

(22) Vedi anche art. 4, reg. approvato con [R.D. 10 marzo 1904, n. 108](#).

(23) Questa lettera deve ritenersi superata, con l'assoggettamento delle aziende autonome alla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, di cui alla [L. 3 aprile 1926, n. 563](#), assoggettamento disposto dall'[art. 3, R.D. 1° luglio 1926, n. 1130](#). Soppresso l'ordinamento sindacale fascista ed abrogata la legislazione corporativa con [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](#), il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dalle aziende municipalizzate, compresi i direttori, viene stabilito mediante contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali di categoria, secondo l'art. 39 Cost., e sul fondamento degli artt. 2093 cpv. e 2129 c.c. vigente. Vedi anche art. 429 c.p.c. 1940. In particolare, per i dipendenti da aziende municipalizzate che gestiscono servizi di trasporto, è applicabile lo speciale trattamento giuridico ed economico previsto per questo settore di attività dal [R.D. 8 gennaio 1931, n. 148](#), e successive modificazioni, dal regolamento ad esso allegato, dalla [L. 24 maggio 1952, n. 628](#), e dalla [L. 22 settembre 1960, n. 1054](#).

(24) Attualmente, è obbligatoria l'iscrizione di tutti i dipendenti - impiegati e operai - alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.E.L.), ad eccezione di quelli delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

(25) Vedi, anche, art. 261, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale. Attualmente, le tariffe dei pubblici servizi sono soggette alla legislazione sul Comitato interministeriale dei prezzi e sul blocco dei prezzi: vedi i provvedimenti.

**4.** (art. 4 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - La direzione dell'azienda è affidata al direttore, che deve prestare la cauzione prescritta dal regolamento speciale.

Il direttore è, di regola, nominato in seguito a pubblico concorso dalla commissione di cui all'articolo seguente, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Egli è nominato per il termine di tre anni, può essere confermato di triennio in triennio e non può essere licenziato prima del termine del quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dalla commissione con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti <sup>(26)</sup>.

Il direttore potrà essere eccezionalmente nominato per chiamata, ma in tal caso la sua nomina dovrà essere proposta dalla commissione a voti unanimi e approvata dal consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Il direttore rappresenta l'azienda di fronte ai terzi e può stare in giudizio quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda; per qualsiasi altra lite deve essere autorizzato dalla commissione amministratrice <sup>(27)</sup>.

---

(26) Sui direttori delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, vedi [L. 1° ottobre 1951, n. 1084](#) e [L. 11 febbraio 1958, n. 44](#).

Per le aziende municipali di trasporti, la nomina del direttore è poi subordinata al gradimento dell'Ispettorato compartimentale del Ministero dei trasporti: vedi [art. 13, R.D.L. 2 agosto 1929, n. 2150](#), modif. da [D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771](#).

(27) Vedi, anche, artt. 30-37 regolamento, approvato con [R.D. 10 marzo 1904, n. 108](#).

**5.** (art. 5 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 5 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Per ciascuna azienda è istituita una commissione, nominata dal consiglio comunale e composta di persone che abbiano le qualità per essere elette consiglieri comunali <sup>(28)</sup> e siano fornite di competenza tecnica ed amministrativa <sup>(29)</sup>; non più dei due quinti dei commissari può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale <sup>(30)</sup>.

La commissione deve essere composta di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, compreso il presidente.

La nomina del presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri <sup>(31)</sup>.

Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili <sup>(32)</sup>.

Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento, sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive <sup>(33)</sup>.

La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni <sup>(34)</sup>.

---

(28) Vedi artt. 14-17, *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, che approva il T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Per le aziende autonome provinciali, vedi *artt. 10 e 11, L. 8 marzo 1951, n. 122*.

(29) Cfr. art. 6 cpv. regolamento 1904.

(30) Vedi, peraltro, artt. 9 e 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(31) Vedi, anche, art. 10, regolamento 1904.

(32) Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 1, L. 15 maggio 1970, n. 308* (Gazz. Uff. 30 maggio 1970, n. 133). L'art. 2 della citata legge, inoltre, ha così disposto:

«Art. 2. Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette».

(33) Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 1, L. 15 maggio 1970, n. 308* (Gazz. Uff. 30 maggio 1970, n. 133). L'art. 2 della citata legge, inoltre, ha così disposto:

«Art. 2. Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette».

(34) Gli attuali ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'*art. 1, L. 15 maggio 1970, n. 308* (Gazz. Uff. 30 maggio 1970, n. 133). L'art. 2 della citata legge, inoltre, ha così disposto:

«Art. 2. Le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e provincializzate scadenti entro la primavera del 1970 saranno rinnovate, successivamente a detta data, relativamente ai comuni e alle province nei quali entro il citato periodo venga a maturare il quinquennio dei consigli comunali e provinciali che le hanno elette».

**6.** (art. 6 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 6 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - La commissione delibera annualmente, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento speciale dell'azienda, il bilancio preventivo e provvede alla presentazione dei conti al consiglio comunale.

Essa provvede inoltre a tutte le opere e spese, agli appalti e a quanto altro occorra pel funzionamento dell'azienda con le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

La commissione delibera ancora, entro i limiti e con le modalità prescritte dal regolamento dell'azienda, circa gli uffici, gli stipendi, le indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati <sup>(35)</sup>.

Ogni azienda dovrà allegare al bilancio di previsione di ciascun esercizio la tabella numerica del personale e dei relativi stipendi e salari, la quale sarà approvata di volta in volta insieme col bilancio.

---

(35) Vedi, anche, artt. da 16 a 29, regolamento 1904; in particolare, per le funzioni del presidente della commissione amministrativa, cfr. art. 18.

**7.** (art. 7 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Per l'accertamento delle responsabilità amministrative e contabili degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende speciali si applicano le norme della legge comunale e provinciale <sup>(36)</sup>.

---

(36) Artt. 251 e segg., T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Vedi, anche, art. 264, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.

**8.** (art. 8 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#)). - Il servizio di cassa delle aziende è fatto dal tesoriere comunale, ma con cassa e contabilità separate.

Soltanto in casi eccezionali di servizio di grande importanza e di tal natura da non potersi convenientemente disimpegnare dal tesoriere comunale, si può nel regolamento stabilire la nomina di un tesoriere speciale, con adeguata cauzione da prestarsi nelle forme stabilite dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e da approvarsi dal consiglio di prefettura <sup>(37)</sup>.

---

(37) Vedi artt. 69 e segg. regolamento 1904.

**9.** (art. 9 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#)). - Non possono essere nominati direttori né impiegati dell'azienda i consiglieri comunali, né i loro parenti fino al terzo grado; né possono essere eletti consiglieri comunali i direttori od impiegati

dell'azienda prima che sia decorso un anno almeno dal giorno in cui gli uni o gli altri hanno cessato di rivestire la qualità o ricoprire l'impiego rispettivo <sup>(38)</sup>.

---

(38) Cfr. art. 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 sull'elezione degli organi comunali, che non richiede il termine di un anno dalla cessazione del rapporto con l'azienda, per l'eleggibilità. In tal senso deve pertanto ritenersi modificato l'articolo che si annota.

## Capo II

### Procedimento per l'assunzione diretta dei pubblici servizi e per la costituzione delle aziende speciali

**10.** (art. 10 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 8 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, in conformità delle disposizioni del presente testo unico, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli artt. 190 e 259 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con [regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148](#), modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 <sup>(39)</sup>.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

---

(39) A tali articoli - che non sono fra quelli del T.U. 1915 richiamati in vigore dalla [L. 9 giugno 1947, n. 530](#) - corrisponde attualmente nell'oggetto (mutui degli enti locali) l'art. 299, T.U. 3 marzo 1934, n. 383: quest'articolo non fa peraltro cenno delle maggioranze qualificate da quelle richieste per la deliberazione dei mutui.

**11.** (art. 9 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - La deliberazione, così istruita, è sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilità della medesima <sup>(40)</sup>.

---

(40) Vedi anche art. 98, n. 10, 99-101, 149, n. 7, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge com. e prov. Sull'impugnabilità del provvedimento della G.P.A., che dichiara inammissibile la proposta, vedi artt. 343 cpv. e 5 dello stesso T.U. 1934.

**12.** (art. 13 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 10 del [regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3047](#)). - Intervenuta la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, quando sia stata fatta opposizione, nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento da parte di un ventesimo almeno

degli elettori del comune, ovvero di un terzo almeno dei consiglieri in carica, la deliberazione del consiglio comunale è sottoposta anche al voto degli elettori del comune, convocati con manifesto della giunta municipale da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della convocazione.

L'elettore vota pel *sì* o pel *no* sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione <sup>(41)</sup>.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle province non è mai soggetta a votazione di *referendum*.

---

<sup>(41)</sup> Vedi artt. 91-112 reg. 1904, e la nota 65/a al paragrafo 2 dello stesso regolamento.

**13.** (art. 14 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e 11 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - Approvata la proposta, il consiglio comunale con apposita deliberazione formula il regolamento speciale dell'azienda, di cui al precedente art. 3.

**14.** (art. 15 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e 12 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - Il regolamento speciale dell'azienda è esaminato, nel termine di trenta giorni, dalla giunta provinciale amministrativa, in seguito alla cui deliberazione il prefetto lo rende esecutivo.

I regolamenti speciali delle aziende dei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri <sup>(42)</sup> sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa soltanto nel caso che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

---

<sup>(42)</sup> Ossia, quelli con popolazione superiore ai 500 mila abitanti a norma dell'art. 2, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 sulle elezioni comunali.

**15.** (art. 16 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e 13 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - Sono di regola esercitati in economia i servizi di cui ai numeri 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'art. 1°, nonché tutti gli altri servizi per la cui tenue importanza in rapporto a quella del comune, o perché non aventi carattere prevalentemente industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e col procedimento stabilito per la costituzione dell'azienda speciale <sup>(43)</sup>.

L'esercizio in economia deve essere deliberato nei modi stabiliti dall'art. 10 e la deliberazione nonché il regolamento che disciplina il servizio debbono essere approvati dalla giunta provinciale amministrativa <sup>(44)</sup>.

Pei comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri <sup>(45)</sup> la deliberazione relativa ed il regolamento che disciplina il servizio non sono soggetti alla approvazione della giunta provinciale amministrativa, a meno che vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Contro i provvedimenti della giunta provinciale amministrativa, relativi alla deliberazione per l'esercizio in economia dei servizi e al regolamento speciale, è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente <sup>(46)</sup>.

---

(43) Cfr. art. 115 regolamento 1904.

(44) Vedi anche art. 293, T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Sui mandati in anticipazione, per l'immediato pagamento delle spese relative ai servizi gestiti in economia, vedi art. 215 del vigente regolamento di esecuzione della legge com. e prov., approvato con *R.D. 12 febbraio 1911, n. 297*.

(45) Ossia, quelli con popolazione superiore ai 500 mila abitanti a norma dell'art. 2, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 sulle elezioni comunali.

(46) Vedi peraltro art. 343, cpv. T.U. 3 marzo 1934, n. 383, che limita il ricorso gerarchico agli atti con cui sia stata negata l'approvazione delle deliberazioni. Cfr. la *nota 35* all'art. 11 del presente T.U.

### Capo III

#### **Vigilanza sulla amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti**

**16.** (art. 17 della legge 19 marzo 1903, n. 103, e 14 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - I bilanci delle aziende e le deliberazioni della commissione amministratrice per nuove spese che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti ed altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno sono comunicati all'amministrazione del comune.

Nel termine di 15 giorni il consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del sindaco, alla commissione amministratrice. Ove questa non creda di uniformarsi ai rilievi del consiglio, il bilancio e le deliberazioni suindicate sono sottoposte alle definitive determinazioni della giunta provinciale amministrativa, cui sono soggette anche quando vi sia opposizione da parte di un quarto almeno dei consiglieri in carica.

Per le aziende provinciali provvede definitivamente il consiglio della provincia.

I conti delle aziende sono sottoposti dalla commissione amministratrice, con speciale relazione, alle deliberazioni del consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 317 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con [regio decreto 30 dicembre 1923](#); numero 2839 <sup>(47)</sup>.

---

(47) Vedi ora art. 263, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale, ed artt. 308-311, T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Cfr. ancora artt. 225-232 del regolamento della legge com. e prov., approvato con [R.D. 12 febbraio 1911, n. 297](#).

**17.** ([art. 15 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Debbono essere di volta in volta trasmessi in copia al sottoprefetto <sup>(48)</sup> le deliberazioni e gli atti di cui il medesimo faccia richiesta.

Il sottoprefetto <sup>(49)</sup>, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, può annullare le deliberazioni che violino le leggi od i regolamenti generali od il regolamento speciale dell'azienda.

Contro il provvedimento del sottoprefetto è ammesso, entro il termine di quindici giorni, ricorso al prefetto, che provvede definitivamente <sup>(50)</sup>.

Il prefetto può annullare, nel termine di giorni trenta dalla data di cui al secondo comma e su conforme parere della giunta provinciale amministrativa, anche le deliberazioni che importino una evidente lesione degli interessi dell'azienda. In tal caso contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al Ministro per l'interno, che provvede definitivamente.

---

(48) Ora, al prefetto, per la soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con [R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1](#).

(49) Ora, al prefetto, per la soppressione delle sottoprefetture, avvenuta con [R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1](#).

(50) Comma da ritenersi implicitamente abrogato, con la soppressione delle sottoprefetture.

**18.** ([art. 19 della legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 16 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - La commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Il consiglio comunale non può essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Qualora in due successive convocazioni il consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della commissione del mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la commissione ai termini dell'art. 7, od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il consiglio comunale ometta di deliberare, la commissione può sempre essere sciolta dal prefetto, previo parere della giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della commissione amministratrice da parte del consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese <sup>(51)</sup>. Nell'intervallo le attribuzioni della commissione sono esercitate dalla giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario per esercitare temporaneamente le attribuzioni della commissione amministratrice. Anche in questo caso il consiglio comunale procede alla nomina della nuova commissione nel termine di un mese <sup>(52)</sup>.

---

(51) Per la decorrenza del termine di un mese di cui al presente comma vedi l'art. 80, *D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902*.

(52) Sullo scioglimento delle commissioni amministratrici, vedi anche *R.D.L. 26 settembre 1925, n. 1674*. Per la decorrenza del termine di un mese di cui al presente comma vedi l'art. 80, *D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902*.

**19.** (art. 20 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e art. 1° del *regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253*). - Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta <sup>(53)</sup>.

Gli atti dell'inchiesta sono sottoposti alla giunta provinciale amministrativa, e, quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto <sup>(54)</sup>.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda <sup>(55)</sup>.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sul conforme parere della giunta provinciale amministrativa, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda <sup>(56)</sup>.

(53) Vedi artt. 145-147, regolamento 1904. Cfr. anche art. 340, T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(54) Sulla revoca dell'azienda da parte dell'amministrazione comunale, vedi artt. 165 e 166 regolamento 1904.

(55) Regolamento non ancora emanato. Vedi artt. 154-168, regolamento 1904.

(56) Cfr. anche art. 262, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale.

**20.** (art. 21 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 17 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Lo scioglimento del consiglio comunale non trae seco quello della commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto reale.

Quando sia sciolto il consiglio comunale ma non la commissione amministratrice, la presidenza di questa commissione è assunta dal commissario regio <sup>(57)</sup>.

Quando sia sciolta anche la commissione amministratrice ne adempie le funzioni il commissario regio.

Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma sono demandate, nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, rispettivamente, al presidente della commissione straordinaria od alla commissione stessa.

---

(57) Vedi anche art. 144, regolamento 1904.

## Capo IV

### Aziende consorziali

**21.** (art. 22 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e 18 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - Per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio dei servizi che siano di comune interesse, e per l'acquisto e l'approvvigionamento di quanto occorre per l'esercizio dei servizi direttamente assunti, possono costituirsi consorzi fra comuni, fra province, e fra province e comuni, anche se questi appartengono a province diverse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni prese nelle forme dell'art. 10 e dopo la procedura di cui al successivo art. 11, i singoli consigli nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi enti hanno nell'azienda, un congruo numero di propri rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula, ai sensi dell'art. 13, il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'art. 3, sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

Nel caso di consorzio fra province e comuni le deliberazioni dei comuni facenti parte del consorzio, relative all'assunzione diretta del servizio, non sono in nessun caso soggette alla votazione di *referendum*.

**22.** (art. 19 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047](#)). - In quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico, alle aziende consorziali si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi <sup>(58)</sup>.

L'assemblea consorziale nomina la commissione amministratrice della azienda, ai termini dell'art. 5.

Tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono attribuite al consiglio comunale o provinciale, sono invece per le aziende costituite fra comuni, o fra province, o fra comuni e province deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la commissione amministratrice di cui all'art. 18.

---

(58) Artt. 156-172 (Titolo IV), T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Sui consorzi di comuni e province per la concessione di ferrovie e tramvie, cfr. poi artt. 12, 13 e 252, T.U. 9 maggio 1912, n. 1447

**23.** (art. 24 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#)). - Un regolamento generale da emanarsi per decreto reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonché per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo art. 24 <sup>(59)</sup>.

---

(59) Il regolamento è stato approvato con [D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902](#).

## Capo V

### Disposizioni generali e transitorie

**24.** (art. 25 della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), e art. 1° del [regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253](#)). - I comuni possono valersi delle facoltà consentite dall'art. 1° pei servizi che siano già affidati all'industria privata quando dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando sieno passati venti anni dall'effettivo cominciamento dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.

Qualora i comuni non facciano uso delle facoltà di riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un quinquennio, e così in seguito di cinque in cinque anni <sup>(60)</sup>.

Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di un anno <sup>(61)</sup>.

Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima <sup>(62)</sup>;

b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti <sup>(63)</sup>.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale, rappresentato da ciò che si corrisponde al concessionario per i titoli di cui alle lettere a) e b) di questo articolo.

L'ammontare dell'indennità può essere determinato d'accordo fra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa <sup>(64)</sup>.

In mancanza dell'accordo decide in primo grado, con decisione motivata, un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui uno è nominato dal consiglio comunale, uno dal concessionario ed uno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è posto il comune <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup>.

Avverso la decisione di tale collegio, così il comune come il concessionario possono appellarsi ad un altro collegio di tre arbitri i quali saranno nominati dal primo presidente della corte d'appello e decideranno come amichevoli compositori <sup>(67)</sup> <sup>(68)</sup>.

I comuni, che esercitano la facoltà del riscatto, debbono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso coi terzi per l'esecuzione dell'industria o del servizio e col personale addetto al servizio stesso, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale sia stato assunto prima del preavviso di cui al terzo

alinea del presente articolo. Tuttavia degli oneri derivanti dai detti contratti sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Le disposizioni di questo articolo, salvo ciò che si riferisce ai termini del riscatto, non sono applicabili quando le condizioni del riscatto medesimo o della revoca della concessione sieno stabilite da contratto, purché stipulando sei mesi prima della promulgazione della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#) <sup>(69)</sup>.

---

(60) In deroga al presente comma, la [L. 31 ottobre 1941, n. 1200](#) dispone che i comuni i quali avessero acquisito il diritto al riscatto durante lo stato di guerra potessero esercitarlo entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

(61) Sul procedimento di riscatto, vedi anche artt. 206 e segg. regolamento 1904: in particolare, sulla formazione del verbale di consistenza dell'impianto e del materiale, vedi art. 208 di tale regolamento.

(62) Per la determinazione del valore degli impianti di cui alla presente lettera vedi l'[art. 13, D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902](#).

(63) Per la determinazione del profitto di cui alla presente lettera vedi l'[art. 14, D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902](#).

(64) Vedi artt. 209, 212 e 213 regolamento 1904.

(65) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-13 giugno 2018, n. 123](#) (Gazz. Uff. 20 giugno 2018, n. 25 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.

(66) La [Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio - 29 marzo 2019, n. 70](#) (Gazz. Uff. 3 aprile 2019, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione.

(67) La [Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio-13 giugno 2018, n. 123](#) (Gazz. Uff. 20 giugno 2018, n. 25 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici.

(68) La [Corte costituzionale, con ordinanza 20 febbraio - 29 marzo 2019, n. 70](#) (Gazz. Uff. 3 aprile 2019, n. 14, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione.

(69) Vedi artt. 203 e 204 regolamento 1904.

**25.** (*art. 26 della legge 29 marzo 1903, n. 103*, e 20 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - Quando i comuni vogliono far uso della facoltà di riscatto, la deliberazione del consiglio comunale e il progetto di massima di cui all'art. 10 devono indicare esattamente, oltre ai mezzi con cui vuolsi provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto che intendesi rilevare e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrisponderci ai concessionari.

Quando, dopo la decisione favorevole della giunta provinciale amministrativa, l'indennità di riscatto sia determinata d'accordo o dagli arbitri in misura maggiore di quella presumibile posta a base del piano di massima, si deve provvedere nuovamente in conformità degli artt. 10 e 11 <sup>(70)</sup>.

---

<sup>(70)</sup> Vedi anche art. 217, regolamento 1904.

**26.** (*art. 27 della legge 29 marzo 1903, n. 103*). - I comuni, che intendano concedere all'industria privata qualcuno dei servizi indicati all'art. 1°, debbono sempre nel relativo contratto di concessione riserbarsi la facoltà del riscatto con tali condizioni e termini che non sieno, pei comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nel precedente articolo <sup>(71)</sup>.

---

<sup>(71)</sup> Il riferimento deve intendersi, fatto all'art. 24 del presente T.U. Sull'obbligatoria inserzione di altre numerose clausole, vedi art. 265, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la finanza locale. Recano disposizioni in materia anche i successivi artt. 266, sull'approvazione delle deliberazioni di concessione, e 267, sul procedimento di scelta del concessionario.

**27.** (*art. 28 della legge 29 marzo 1903, n. 103*, e art. 1° del *regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253*). - Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dal titolo IV del testo unico delle leggi riguardanti la cassa dei depositi e prestiti approvato con *regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453*.

Gli interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale <sup>(72)</sup>.

I mutui devono essere deliberati dal consiglio comunale con le forme volute dalla legge comunale e l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 11, vale anche per gli effetti della contrattazione del mutuo <sup>(73)</sup>.

(72) Attualmente, vige in materia l'art. 300, commi 5 e 6, T.U. 3 marzo 1934, n. 383, per il quale i Comuni possono contrarre mutui anche con altri Istituti autorizzati dalla legge, al fine di procurarsi i mezzi per l'assunzione diretta di pubblici servizi. Cfr. *art. 89, R.D. 2 gennaio 1913, n. 453*, T.U. delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, ed artt. 181 e 218-231 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con *D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058*.

Sul finanziamento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle aziende elettriche municipalizzate, vedi anche *L. 21 novembre 1950, n. 1030*

(73) Vedi artt. 20 e 300, T.U. 3 marzo 1934, n. 383. Le forme e i controlli previsti per le deliberazioni di mutui sono quelli previsti in genere per ogni deliberazione: per i comuni e le province in disavanzo, vedi però artt. 299 u. co., e 332-336 dello stesso T.U.

**28.** (*art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103*, e 21 del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - L'eccedenza oltre il limite legale della sovrimposta non è di ostacolo all'assunzione di pubblici servizi nelle forme e con le garanzie stabilite dal presente testo unico ed alla erogazione delle relative spese, quand'anche abbiano carattere facoltativo.

Per l'autorizzazione all'eccedenza del limite legale della sovrimposta si applicano le norme della legge comunale e provinciale, fermo il disposto del regio decreto 18 febbraio 1923, numero 419 <sup>(74)</sup>.

---

(74) Provvedimento ormai superato. Attualmente, regolano la materia gli artt. 255-256, T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e l'art. 306, T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

**29.** (*art. 22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*). - Per i servizi già esercitati direttamente dalle province queste debbono, entro un anno dalla pubblicazione del *regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047*, deliberare circa il modo di esercizio <sup>(75)</sup>.

---

(75) Disposizione di carattere transitorio, ormai superata.

**30.** (*regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1032*). - Finché non saranno istituite le sottoprefetture nei capoluoghi di provincia, le attribuzioni affidate ai sottoprefetti dal presente testo unico per i comuni del primo circondario continueranno ad essere esercitate dai prefetti <sup>(76)</sup>.

Contro i provvedimenti emanati dai prefetti a norma del comma precedente è ammesso il ricorso previsto all'ultima parte dell'art. 17 <sup>(77)</sup>.

---

(76) Le sottoprefetture vennero definitivamente soppresse dal *R.D.L. 2 gennaio 1927, n. 1*.

(77) Confronta ora art. 5, T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

**31.** (art. 31 della *legge 29 marzo 1903, n. 103*, e art. 1° del *regio decreto 4 febbraio 1923, numero 253*). - È data al governo del re la facoltà di emanare tutti i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente testo unico, sentita la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato <sup>(78)</sup>.

---

(78) Vedi il *D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902*.

**D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 <sup>(1)</sup>.****Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, e successive modificazioni, nonché, in particolare, gli articoli 23 e 31 del predetto testo unico;

Visto l'*articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153*;

Visti gli *articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468*;

Visto il regolamento emanato con *regio decreto 10 marzo 1904, n. 108*, per l'esecuzione della *legge 29 marzo 1903, n. 103*;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province di cui al *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, che tenga conto di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153*, in materia di amministrazione e contabilità per le aziende di servizi degli enti locali;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL);

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana il seguente decreto:

**1.** 1 È approvato, in esecuzione degli *articoli 23 e 31 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*, e dell'*articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 153*, l'annesso regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, vistato dal Ministro proponente.

2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data è abrogato il regolamento per l'esecuzione della [legge 29 marzo 1903, n. 103](#), approvato con [regio decreto 10 marzo 1904, n. 108](#).

## **Nuovo regolamento delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli enti locali**

### **TITOLO I**

#### **Costituzione delle aziende speciali**

##### **Capo I**

#### **Assunzione diretta dei pubblici servizi**

**1.** I comuni che assumono l'impianto e l'esercizio diretto di servizi pubblici debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.

I servizi pubblici possono essere direttamente gestiti dai comuni in economia o mediante aziende speciali in relazione alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

**2.** L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Tale maggioranza non può comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

La deliberazione, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

a) le opere d'impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il consiglio comunale nella deliberazione di cui ai commi precedenti deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto.

**3.** Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2, devono indicarsi:

a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;

b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.

Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono più servizi, il numero dei lavoratori da assumere è determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune.

Il personale da assumere per il servizio gas non può comunque risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe.

Al personale assunto in base al presente articolo può essere corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico già in godimento e quello spettante in applicazione degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.

**4.** Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente art. 2.

a) la dimostrazione del previsto risultato economico della gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia;

b) i pareri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti;

c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i relativi mezzi di finanziamento;

d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.

**5.** Il comune può deliberare, con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.

Con lo stesso atto deliberativo è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.

**6.** Ciascuna azienda è retta da un regolamento speciale che deve uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

**7.** I comuni possono esercitare servizi con diritto di privativa esclusivamente in casi previsti dalla legge.

La deliberazione relativa all'esercizio del predetto diritto, da assumersi con la maggioranza di cui al primo comma dell'art. 2, deve indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

L'esercizio dell'attività di cui al primo comma non potrà avere inizio prima del decorso di un biennio dalla data di esecutività della deliberazione nel caso in cui tale servizio sia già esercitato da altri.

## **Capo II**

### **Riscatto dei servizi affidati in concessione**

**8.** Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all'industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione stessa è quella risultante dall'atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l'inizio dell'esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto.

Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell'esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d'esercizio.

**9.** La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2.

Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.

Il preavviso è valido anche se la deliberazione non è ancora esecutiva.

**10.** Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è notificato.

Detto stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovrà, entro trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza è formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio.

Lo stato di consistenza è immediatamente comunicato dal comune al concessionario che, nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante.

**11.** Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l'ente e il concessionario.

Quando l'indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 2.

**12.** Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entità del disaccordo, sarà notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

**13.** Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;

b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.

**14.** Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute.

## **TITOLO II**

### **Organi di amministrazione dell'azienda**

#### **Capo I**

##### **Commissione amministratrice**

**15.** Il regolamento speciale dell'azienda, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, stabilisce il numero dei componenti la commissione amministratrice, tenendo conto della natura e dell'importanza del servizio a questa affidato.

Il regolamento stesso indica altresì il numero dei membri supplenti da nominare in relazione al numero dei membri della commissione.

I membri supplenti partecipano alle sedute della commissione ma votano soltanto in assenza dei membri effettivi.

La partecipazione dei membri supplenti alle votazioni è determinata dall'anzianità. Questa è regolata dalla data di elezione. Fra gli eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che hanno riportato un maggior numero di voti; a parità di voti, è considerato anziano il maggiore di età.

**16.** I componenti della commissione devono essere scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

**17.** Non possono ricoprire la carica di componente della commissione amministratrice coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di

rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda municipalizzata.

**18.** I componenti della commissione amministratrice dell'azienda restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.

**19.** La nomina dei componenti la commissione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.

Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

**20.** Il consiglio comunale provvede alle surrogazioni dei commissari cessati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. A tale scopo il presidente della commissione ha l'obbligo di comunicare al sindaco le vacanze stesse entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.

La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.

Se il consiglio è sciolto, le surrogazioni sono fatte dal commissario straordinario.

**21.** I componenti la commissione che surrogano commissari anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

**22.** La qualità di componente la commissione si perde quando si verificano le cause d'ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dall'art. 17 del presente regolamento.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal consiglio comunale, anche su proposta di qualunque elettore.

La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all'interessato a mezzo del messo comunale o a mezzo di raccomandata con l'avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della riunione del consiglio comunale fissata per la discussione di detta proposta.

La commissione deve prendere atto delle dimissioni dei propri componenti; se omette di farlo provvede il consiglio comunale.

**23.** La commissione amministratrice:

a) delibera il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda;

b) delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli di cui al secondo comma del successivo art. 70;

d) approva i capitolati;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'azienda;

g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà ad essa demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento per l'amministrazione della azienda.

Nel limite delle proprie attribuzioni, la commissione può affidare specifici incarichi ai suoi componenti od al direttore.

**24.** I componenti la commissione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

**25.** La commissione amministratrice è sostituita dalla giunta municipale nei casi in cui non è in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente articolo o per altro legittimo motivo.

**26.** I componenti la commissione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dalla commissione stessa, salvo ricorso dell'interessato al consiglio comunale che decide definitivamente.

Nel caso che la commissione ometta per un mese di provvedere, il presidente della commissione stessa è tenuto a segnalarlo nei successivi dieci giorni al consiglio comunale che provvede di conseguenza.

**27.** La commissione amministratrice è convocata dal presidente, anche su richiesta di due componenti o del direttore dell'azienda. In caso di inerzia provvede il sindaco.

In prima convocazione le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il presidente, ed, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, è richiesta la presenza di tre componenti, compreso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti secondo le modalità stabilite dal regolamento speciale.

Le sedute della commissione non sono pubbliche; ad esse interviene il direttore con voto consultivo.

**28.** I processi verbali delle adunanze della commissione amministratrice sono redatti dal direttore o da un dipendente con funzioni di segretario.

In mancanza del direttore o del segretario i verbali sono redatti da uno dei membri della commissione. Tali verbali, trascritti in apposito registro, sono firmati dal presidente e da chi ha esercitato le funzioni di segretario.

Dei verbali delle deliberazioni non soggette a pubblicazione non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza espressa autorizzazione del presidente.

**29.** Il presidente della commissione:

a) rappresenta la commissione stessa nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;

b) convoca la commissione mediante avviso raccomandato, da recapitarsi a mano a cura del personale dell'azienda, o a mezzo del servizio postale almeno tre giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telegramma;

c) firma gli ordinativi di pagamento, la corrispondenza e gli atti della commissione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dalla commissione;

e) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;

f) esegue gli incarichi affidatigli dalla commissione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione, da sottoporre alla ratifica della commissione stessa nella sua prima adunanza successiva.

**30.** Il presidente della commissione delega un commissario a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Qualora sia assente o impedito anche il commissario delegato, fa le veci del presidente il commissario più anziano.

Il presidente può delegare la firma degli atti di cui alla lettera c) del precedente art. 29 ad uno o più commissari.

Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia al comune.

**31.** Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore del presidente e dei membri della commissione amministratrice sono deliberate dal consiglio comunale all'atto della nomina della commissione stessa.

Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite, rispettivamente, per il sindaco e gli assessori del comune cui l'azienda appartiene o in cui questa ha sede.

Le indennità suddette sono a carico dell'azienda.

## **Capo II**

### **Il direttore**

**32.** Il concorso pubblico di cui all'art. 4, secondo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per la nomina del direttore dell'azienda è bandito in conformità di apposita deliberazione della commissione amministratrice.

Il bando di concorso è affisso all'albo pretorio del comune ove ha sede l'azienda ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte seconda - e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione giudicatrice è composta di non più di sette membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore, esterni all'azienda; essa è nominata dalla commissione amministratrice.

**33.** Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

b) esegue le deliberazioni della commissione amministratrice;

c) formula proposte alla commissione amministratrice nelle materie di cui all'art. 23;

d) sottopone alla commissione amministratrice lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

e) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione della commissione amministratrice quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;

f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente regolamento, dal regolamento speciale e dalla commissione amministratrice.

**34.** Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 33 spetta al direttore:

a) dirigere il personale dell'azienda;

b) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

e) presiedere alle aste e alle licitazioni private;

f) stipulare i contratti, con possibilità di delegare tale funzione a dirigenti dell'azienda;

g) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda nei casi ed entro i limiti previsti dagli articoli 70 e seguenti del presente regolamento;

h) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

i) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;

l) vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni della commissione amministratrice da parte del segretario, ove esista o, in mancanza, provvedervi direttamente.

Il direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente od un impiegato dell'azienda previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile.

**35.** Qualora tre mesi prima della scadenza del triennio la commissione amministratrice non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermata tacitamente per un altro triennio.

La deliberazione di mancata conferma dev'essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al direttore.

**36.** Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento speciale, nei casi di vacanza temporanea del posto di direttore o di sua assenza prolungata, la commissione amministratrice deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'azienda o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

**37.** Il licenziamento del direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.

I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione della commissione amministratrice.

### **TITOLO III**

#### **Finanza e contabilità delle aziende speciali**

##### **Capo I**

##### **Piani-programma e bilanci**

**38.** Il piano-programma di cui all'*art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153*, è deliberato dalla commissione amministratrice dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale. Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;

i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;

il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;

le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;

le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;

la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;

le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

**39.** Il bilancio pluriennale di previsione di cui all'*art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153*, redatto in coerenza con il piano-programma ed ha durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione di appartenenza. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo, in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.

Il bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

**40.** L'esercizio delle aziende speciali coincide con l'anno solare.

Entro il 15 ottobre di ogni anno la commissione amministratrice dell'azienda delibera bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro.

Detto bilancio, che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal comune per ragioni di carattere sociale.

Al predetto bilancio devono essere allegati:

1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

3) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;

5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

Le aziende di trasporto, le quali devono conseguire il pareggio del bilancio nei termini previsti dall'*art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151*, allegano altresì una

tabella di raffronto tra i propri costi e quelli standardizzati del servizio secondo quanto stabilito dalla predetta [legge n. 151](#).

Le aziende che gestiscono più servizi allegano al bilancio preventivo economico aziendale anche i bilanci relativi ai singoli servizi.

**41.** Qualora più servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale è fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.

Il regolamento speciale aziendale dovrà fissare i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

**42.** Entro il 31 marzo il direttore presenta alla commissione amministratrice il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, sentito il collegio dei revisori dei conti relativamente alle quote degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché alla valutazione dei ratei e risconti.

Il conto consuntivo si compone del conto economico e dello stato patrimoniale, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del tesoro in esecuzione dell'[art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti conti consuntivi.

Nella relazione illustrativa del conto consuntivo il direttore dovrà fra l'altro indicare:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;

b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;

c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione;

d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili con quelli elaborati annualmente anche dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.

La commissione amministratrice delibera entro il 15 aprile il conto e lo trasmette entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione che deve essere presentata al consiglio dell'ente entro il 30 maggio.

**43.** L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine;

1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;

2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;

3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma.

L'eccedenza è versata all'ente locale alle scadenze stabilite dal regolamento speciale aziendale.

Nel caso di perdita d'esercizio la commissione amministratrice deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

## **Capo II**

### **Capitale di dotazione e investimenti**

**44.** Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente.

Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari.

**45.** Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:

a) con i fondi all'uopo accantonati;

b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;

c) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;

d) con prestiti anche obbligazionari;

e) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.

**46.** L'azienda speciale nell'ambito delle capacità ad essa riconosciute dall'art. 2, terzo comma, del testo unico approvato con [regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578](#), per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni:

1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti;

2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale.

A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale può rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo.

Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che è tenuto ad accettarle.

L'azienda speciale può altresì emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorità governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda può rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo.

Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.

**47.** L'azienda speciale può utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario esclusivamente per esigenze di elasticità di cassa.

Può, altresì, ricorrere ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico.

### **Capo III**

#### **Servizio di tesoreria o di cassa**

**48.** Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del testo unico approvato con [regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578](#), il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda è affidato dalla commissione amministratrice ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito di cui all'art. 25 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata.

Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il tesoriere o cassiere, l'azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, senza l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

**49.** Presso l'azienda speciale può essere istituito un servizio di cassa interno per i servizi di esazione e per il pagamento delle minute spese economali.

La dotazione del cassiere interno, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione della documentazione relativa alle somme spese, è stabilita dalla commissione amministratrice.

Le operazioni di cassa effettuate dal cassiere interno sono annotate in apposito registro numerato e vidimato dal direttore.

## **Capo IV**

### **Scritture obbligatorie**

**50.** Ogni azienda deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- 1) il libro giornale;
- 2) il libro degli inventari;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della commissione amministratrice;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro delle obbligazioni, ove ammesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano previste dalla legge o richieste dalla natura o dalle dimensioni dell'azienda.

Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

**51.** Le scritture contabili devono consentire:

- a) la rilevazione dei costi e dei ricavi d'esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio-tipo approvato con decreto del Ministro

del tesoro 4 febbraio 1980 emanato in attuazione dell'*art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468*;

b) la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'*art. 30 della predetta legge 5 agosto 1978, n. 468*;

c) la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di responsabilità, secondo le più aggiornate tecniche per il controllo di gestione;

d) la formazione di situazioni periodiche dell'andamento economico di gestione.

## Capo V

### Il collegio dei revisori dei conti

**52.** I membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal consiglio comunale in osservanza dell'*art. 27-nonies del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786*, convertito, con modificazioni, nella *legge 26 febbraio 1982, n. 51* e dell'*art. 12-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55*, convertito nella *legge 26 aprile 1983, n. 131*. Il collegio resta in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del collegio stesso.

Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda.

Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e delle tariffe professionali vigenti.

**53.** Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato al punto 4) dell'art. 50.

**54.** Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. Decade altresì, nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 4) dell'art. 50 e sottoscritto dagli intervenuti.

Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al sindaco, al presidente della commissione amministratrice ed al direttore dell'azienda.

Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

Il revisore dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**55.** La commissione amministratrice, il direttore dell'azienda e il collegio dei revisori devono fornire all'amministrazione dell'ente locale, anche tutti i dati e le notizie richiesti dalla Corte dei conti.

## **TITOLO IV**

### **Contratti**

**56.** Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere, le aziende, per il perseguimento dei loro fini istituzionali, provvedono mediante contratti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

**57.** I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto-concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**58.** Le gare sono indette con deliberazione della commissione amministratrice, cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per la stipula dei contratti.

Qualora i contratti vincolino il bilancio oltre l'anno, la deliberazione della commissione amministratrice è comunicata all'amministrazione del comune, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con *regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578*.

**59.** Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.

Apposita commissione di gara nominata dalla commissione amministratrice o da altro organo all'uopo delegato procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

**60.** L'azienda può far ricorso all'appalto-concorso quando ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze da parte degli offerenti per la elaborazione del progetto definitivo di opere o lavori.

Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. Tuttavia, nel bando di gara o nella lettera d'invito può essere prevista la possibilità della corresponsione, ad insindacabile giudizio della commissione amministratrice e su proposta della commissione di esperti, di un compenso a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione.

L'aggiudicazione ha luogo sulla scorta del parere tecnico della commissione di esperti all'uopo nominata dalla commissione amministratrice, in base all'esame comparativo dei diversi progetti ed all'analisi dei relativi prezzi.

Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'azienda non si fa luogo ad aggiudicazione.

**61.** La commissione amministratrice può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

1) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

2) per l'acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;

3) per l'acquisto e locazione di immobili;

4) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o di servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti - non consenta l'indugio della pubblica gara;

5) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.

**62.** La commissione amministratrice, in ogni altro caso diverso da quelli contemplati nel precedente art. 61 in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente eseguite le forme degli articoli da 57 a 60 del presente regolamento, può autorizzare con delibera motivata il ricorso alla trattativa privata con l'obbligo della previa interpellazione di almeno tre ditte, numero da maggiorare in relazione all'importo del contratto.

Sono fatte salve le norme di applicazione delle direttive comunitarie.

**63.** Per gli appalti di opere pubbliche si applicano alle aziende le procedure previste dalle leggi 2 febbraio 1973, n. 14 e 3 gennaio 1978, n. 1 e, nei casi previsti, dalla [legge 8 agosto 1977, n. 584](#), nonché dalla [legge 10 dicembre 1981, n. 741](#), e successive modificazioni e integrazioni.

**64.** I contratti debbono avere termini e durata certi. È vietato ogni artificioso frazionamento dei contratti.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie d'imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitolati speciali.

Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale, è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.

**65.** A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori o somministrazioni le ditte debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.

Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti della azienda un credito esigibile non inferiore al 5% dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e lo vincoli a tale scopo.

Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempimento o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

**66.** La stipulazione del contratto, se prevista, deve aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria.

Per l'appalto-concorso e per la trattativa privata la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di comunicazione alla ditta, rispettivamente, della scelta del progetto e dell'accettazione dell'offerta.

Nel bando di gara o nella richiesta di offerta dovrà essere previsto che qualora la ditta non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, l'azienda ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento del deposito provvisorio e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, la ditta può svincolarsi da ogni impegno, a mezzo di notifica all'azienda.

I contratti sono stipulati dal rappresentante legale dell'azienda e ricevuti, qualora sia richiesta la forma pubblica, dal segretario comunale quale ufficiale rogante.

I contratti possono anche stipularsi mediante scrittura privata, corrispondenza commerciale, dichiarazione di impegno apposta in calce al capitolato o per atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente.

**67.** In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, l'azienda ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'azienda ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

È ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, qualora non sia prevista la revisione dei prezzi.

**68.** Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto.

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell'azienda. Quando si richiedano particolari competenze tecniche non disponibili all'interno dell'azienda, questa

può eccezionalmente avvalersi dell'opera di esperti all'uopo incaricati dalla commissione amministratrice.

Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle trattative contrattuali. È comunque ammesso nei casi previsti dalla [legge 10 dicembre 1981, n. 741](#), e successive modificazioni, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

**69.** La revisione dei prezzi contrattuali per i contratti di appalto di opere è ammessa entro i limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia per gli enti locali, salvo diverse clausole contrattuali circa i parametri revisionali.

## **TITOLO V**

### **Spese in economia**

**70.** Il regolamento speciale dell'azienda determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia, tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento dell'azienda, l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma provvede il direttore sotto la propria responsabilità senza l'osservanza delle procedure contrattuali contemplate dai precedenti articoli del presente regolamento, ma nel rispetto delle norme e delle cautele all'uopo stabilite dal regolamento speciale.

Il regolamento speciale stabilisce anche il termine entro cui il direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

**71.** Per l'esecuzione delle spese in economia la commissione può autorizzare l'accredito di fondi a favore del direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi dell'azienda.

Il direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio o di terzi.

Nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il direttore presenta alla commissione il conto delle spese erogate, insieme ai documenti di spesa.

## **TITOLO VI**

### **Vigilanza sull'amministrazione delle aziende**

#### **Capo I**

##### **Provvedimenti sulle deliberazioni della commissione amministratrice**

**72.** Le deliberazioni della commissione amministratrice concernenti il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno e la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale al comune che le pubblica mediante affissione nell'albo pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale.

Delle altre deliberazioni la commissione amministratrice comunica al comune entro il suddetto termine di quindici giorni un sunto contenente la parte dispositiva.

Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per l'azienda, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dalla commissione amministratrice sotto la propria responsabilità.

**73.** In occasione delle deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico la commissione amministratrice, oltre ad illustrare adeguatamente le cause di detto peggioramento, deve indicare le misure gestionali già adottate per ristabilire il risultato economico previsto.

#### **Capo II**

##### **Scioglimento della commissione amministratrice**

**74.** Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che la commissione amministratrice non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o dell'ente locale, un terzo dei consiglieri assegnati al comune può presentare al sindaco motivate proposte di convocazione del consiglio comunale per lo scioglimento della commissione amministratrice.

La proposta è trasmessa dal comune alla commissione amministratrice perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il consiglio comunale delibera sulla proposta.

**75.** Qualora il consiglio comunale non possa, per il mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, deliberare sulla proposta di scioglimento ed occorra quindi

una seconda convocazione, questa deve aver luogo non prima di otto e non dopo di quindici giorni.

**76.** Nei casi in cui le condizioni dell'azienda, pur dopo le iniziative o le misure adottate a termine del precedente art. 73 siano tali che il servizio risulti passivo per il bilancio dell'ente locale ovvero proceda con gravi e persistenti irregolarità, il prefetto, dopo formale invito al consiglio comunale a provvedere entro un congruo termine, decreta lo scioglimento della commissione amministratrice e nomina un commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda scegliendolo fra gli eleggibili a consiglieri comunali che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi.

**77.** In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti articoli 74 e 76, potranno essere indicati gli amministratori eventualmente responsabili, secondo le disposizioni previste dal testo unico della legge comunale e provinciale.

**78.** Al commissario spetta l'indennità di carica nella stessa misura prevista per il presidente dell'azienda. L'onere è a carico dell'azienda, salvo rivalsa contro gli amministratori responsabili.

**79.** La giunta municipale, cui spetta assumere l'amministrazione dell'azienda a seguito dello scioglimento della commissione amministratrice deliberato dal consiglio comunale, può delegarne le funzioni esecutive ad uno dei suoi assessori.

Per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione dell'azienda ai membri della giunta non spetta alcuna indennità.

Solo all'assessore delegato per le funzioni esecutive compete un'indennità pari al 50% di quella stabilita per il presidente della commissione amministratrice.

**80.** Il termine di un mese previsto dagli ultimi due commi dell'art. 18 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con [regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578](#), decorre dal giorno in cui la giunta municipale o il commissario prefettizio hanno, rispettivamente, assunto l'esercizio delle attribuzioni della commissione amministratrice.

**81.** In caso di scioglimento del consiglio comunale il presidente della commissione amministratrice cessa dalle sue funzioni e cessa altresì di farne parte dal giorno in cui il commissario straordinario assume l'ufficio.

Cessata la gestione commissariale, il presidente riprende le sue funzioni.

Il commissario straordinario può delegare la presidenza della commissione amministratrice a persona ritenuta idonea. La scelta può anche cadere sullo stesso ex presidente della commissione.

## TITOLO VII

### Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio

**82.** La deliberazione di revoca dell'assunzione diretta del servizio è assunta dal consiglio comunale con la stessa maggioranza prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

Il consiglio comunale deve nella deliberazione di cui al precedente comma indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.

**83.** Copia della deliberazione esecutiva di revoca dell'azienda è comunicata a cura del sindaco alla commissione amministratrice con invito a provvedere alla presentazione del rendiconto della gestione riferito alla data di ricevimento della comunicazione anzidetta ed alle consegne.

**84.** Quando il consiglio comunale delibera di appaltare il servizio o di gestirlo in economia deve stabilire se la gestione dell'azienda prima dell'appalto o prima dell'effettivo inizio dell'esercizio in economia, debba rimanere affidata alla commissione amministratrice o essere assunta dalla giunta municipale.

Nel frattempo l'una o l'altra non possono imprendere alcuna nuova operazione, alienare beni stabili, macchine ed altri elementi di capitale fisso, contrarre obbligazioni eccedenti il normale esercizio dell'azienda.

**85.** Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda è affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio.

La giunta municipale cura la gestione ordinaria dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento.

Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al consiglio comunale corredandolo di una relazione esplicativa.

Il consiglio comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati.

La commissione amministratrice, nei limiti del piano approvato, ha facoltà di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento speciale.

Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.

**86.** Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale.

## **TITOLO VIII**

### **Assunzione dei pubblici servizi da parte delle province**

**87.** Sono estese alle province, le disposizioni del presente regolamento, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le espressioni: provincia, consiglio provinciale, consigliere provinciale, presidente della giunta provinciale.

## **TITOLO IX**

### **Aziende consorziali**

#### **Capo I**

#### **Costituzione dei consorzi**

**88.** I comuni e le province che vogliono unirsi in consorzio per provvedere direttamente, attraverso un'azienda speciale consorziale, all'impianto ed all'esercizio dei servizi pubblici, devono adottare la relativa deliberazione nei modi previsti dall'art. 10 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dall'art. 2 e seguenti del presente regolamento ed approvare altresì lo schema di statuto contenente le norme che regolano il consorzio.

Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero dei rappresentanti di ciascun ente, i casi di loro decadenza e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.

**89.** L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo ove ha sede l'amministrazione dell'azienda.

L'assemblea consorziale nella sua prima riunione elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente.

**90.** L'assemblea consorziale esercita tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento attribuite al consiglio comunale o provinciale.

In particolare spetta all'assemblea consorziale la nomina della commissione amministratrice fuori del suo seno con le stesse norme stabilite dalla legge e dal

presente regolamento per la commissione amministratrice dell'azienda comunale.

**91.** L'assemblea consorziale è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

**92.** L'assemblea consorziale viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del rendiconto d'esercizio.

Può altresì riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta la commissione amministratrice dell'azienda o un terzo dei rappresentanti.

**93.** Le assemblee consorziali per le forme e le modalità delle loro deliberazioni sono soggette alle norme prescritte per i consigli comunali.

Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei comuni uniti in consorzio.

La responsabilità della loro trasmissione ai comuni in cui deve aver luogo la pubblicazione spetta al presidente ed al segretario del consorzio. La responsabilità per la pubblicazione che deve aver luogo nei singoli comuni spetta ai segretari di questi.

**94.** Di norma è segretario del consorzio il segretario del comune in cui il consorzio ha sede.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di segretario dell'assemblea consorziale sono assolve dal membro più giovane dell'assemblea stessa.

I contratti in forma pubblica amministrativa per le aziende consorziali sono rogati dal segretario del comune in cui il consorzio ha sede.

**95.** Ciascuna azienda consorziale è retta da un regolamento speciale, da compilarsi dall'assemblea consorziale a norma del terzo comma dell'art. 21 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il quale deve stabilire il luogo dove risiede l'amministrazione e determinare, altresì, in relazione allo statuto, i rapporti tra i vari enti locali consorziati, sia per quanto concerne l'impianto e la gestione, sia per la ripartizione degli utili e delle perdite dell'azienda.

**96.** Lo statuto del consorzio può prevedere che le controversie fra enti consorziati e fra essi e il consorzio siano decise per mezzo di arbitri.

**97.** Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dall'assemblea consorziale.

Se le modificazioni sono sostanziali, e cioè tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.

**98.** I consorzi cessano per la scadenza del termine della loro durata o per il compimento del loro scopo.

I consorzi possono inoltre cessare a seguito di deliberazioni della maggioranza degli enti consorziati.

Ognuno degli enti uniti in consorzio può ottenere di cessare dal farne parte purché intervenga il consenso di tutti gli altri enti consorziati.

In caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno degli enti consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione.

Qualora gli enti consorziati intendano assumere ciascuno direttamente il servizio per il quale il disciolto consorzio era costituito, debbono nuovamente ottemperare a tutte le formalità prescritte dagli articoli 10 e seguenti del testo unico e 2 e seguenti del presente regolamento.

**99.** Sono estese alle aziende speciali consorziali, in quanto applicabili, le norme previste nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e nel presente regolamento per le aziende speciali comunali, intendendosi sostituiti l'assemblea consorziale al consiglio comunale e il presidente dell'assemblea al sindaco.

**100.** Il decreto di revoca dell'assunzione diretta dei servizi da parte di aziende consorziali produce lo scioglimento del consorzio. Tuttavia l'assemblea consorziale rimane in carica per deliberare in ordine a quanto occorre per la liquidazione dell'azienda.

Entro sessanta giorni dalla data di scioglimento del consorzio, i singoli enti locali già uniti in consorzio deliberano se intendano che il servizio, in quanto facoltativo, debba essere soppresso o, invece, appaltato o gestito in economia, sia separatamente, sia in consorzio, secondo le disposizioni di cui al testo unico della legge comunale e provinciale.

**101.** Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, le province ed i consorzi devono provvedere ad uniformare i regolamenti speciali delle aziende comunali, provinciali e consorziali alle norme recate dal presente regolamento.

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).****Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

**Capo I****PRINCIPI****Art. 1** *Principi generali dell'attività amministrativa* (2)

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario. (3)

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. (4)

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (5)

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. (6)

---

(2) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(4) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(5) Comma inserito dall'*art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e dall'*art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(6) Comma aggiunto dall' *art. 12, comma 1, lett. 0a*), *D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 2** *Conclusionone del procedimento* <sup>(7)</sup> <sup>(16)</sup>

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. <sup>(12)</sup>

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. <sup>(17)</sup>

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. <sup>(17)</sup>

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. <sup>(17)</sup>

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei

procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo. <sup>(13)</sup>

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. <sup>(18)</sup>

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' [articolo 17](#), i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' [articolo 14](#), comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. <sup>(8)</sup>

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. <sup>(14)</sup>

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. <sup>(9)</sup>

9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza

indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. <sup>(11)</sup> <sup>(19)</sup>

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. <sup>(15)</sup>

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. <sup>(10)</sup>

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. <sup>(10)</sup>

---

(7) Articolo modificato dagli *artt. 21, comma 1, lett. b) e 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e sostituito dall'*art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69*; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo *art. 7, L. 69/2009*.

(8) Comma sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art.*

*1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*, e dall'*art. 61, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(12) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(13) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(14) Comma inserito dall'*art. 12, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(15) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 61, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246*, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;

- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del* e *Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017*, per la Corte dei conti;

- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271*, per il Ministero per i beni e le attività culturali;

- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e il *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273*, per il Ministero dello sviluppo economico;

- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- *Reg. 18 marzo 2011*, per l'ACI;

- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225*, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;

- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147*, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle

entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;

- [Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011](#), per l'Agenzia spaziale italiana;
- [D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163](#), per l'Istituto nazionale di statistica;
- [Prov. 26 settembre 2012](#), per l'Agenzia del demanio;
- [D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214](#), per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e [D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58](#), per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
- [D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151](#), per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e [D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24](#), per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- [Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7](#), per l'IVASS;
- [Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99](#), per il Garante per la protezione dei dati personali;
- [Provvedimento 21 luglio 2021](#), per la Banca d'Italia.

(17) Vedi, anche, l' [art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(18) Vedi, anche, l' [art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69](#). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la [Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388](#).

(19) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184](#) e l' [art. 50, comma 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

**Art. 2-bis** *Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento* <sup>(20)</sup>

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all' [articolo 1](#), comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. <sup>(21)</sup>

---

(20) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, lett. c\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(21) Comma aggiunto dall'[art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

### **Art. 3** *Motivazione del provvedimento* <sup>(22)</sup> <sup>(23)</sup>

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

---

(22) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. c\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(23) La [Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

### **Art. 3-bis** *Uso della telematica* <sup>(24)</sup>

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati. <sup>(25)</sup>

---

(24) Articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(25) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

## Capo II

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Art. 4** *Unità organizzativa responsabile del procedimento* (26) (27)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

---

(26) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(27) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- *D.M. 23 maggio 1991*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 23 marzo 1992, n. 304*, per l'Amministrazione del tesoro;
- *D.M. 25 maggio 1992, n. 376*, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- *Det. 13 novembre 1992*, per la Cassa depositi e prestiti;
- *D.M. 2 febbraio 1993, n. 284*, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- *D.M. 26 marzo 1993, n. 329*, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- *D.M. 1° settembre 1993, n. 475*, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- *D.M. 16 settembre 1993, n. 603*, per l'Amministrazione della difesa;
- *D.M. 14 dicembre 1993, n. 602*, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- *D.M. 14 febbraio 1994, n. 543*, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- *D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282*, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- *D.M. 30 marzo 1994, n. 765*, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- *D.M. 11 aprile 1994, n. 454*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 18 aprile 1994, n. 594*, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- *D.M. 13 giugno 1994, n. 495*, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- *D.M. 14 giugno 1994, n. 774*, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- *D.M. 16 giugno 1994, n. 527*, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- *D.M. 19 ottobre 1994, n. 678*, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227*, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.M. 3 marzo 1995, n. 171*, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- *D.M. 6 aprile 1995, n. 190*, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- *D.M. 9 maggio 1995, n. 331*, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del e Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531*, per il dipartimento della protezione civile;
- *D.M. 7 settembre 1995, n. 528*, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- *D.M. 20 novembre 1995, n. 540*, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- *D.M. 8 agosto 1996, n. 690*, per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- *D.M. 8 ottobre 1997, n. 524*, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- *D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310*, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- *D.M. 18 novembre 1998, n. 514*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Del.Consob 2 agosto 2000*, modificata dalla *Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468* e dalla *Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131*, per la Consob;
- *D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454*, per il Servizio nazionale dighe;

- [D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197](#), per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- [Prov. 28 febbraio 2002](#), per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- [Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03](#), per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- [Del. 24 giugno 2010](#), per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- [D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303](#), per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- [Prov. 7 aprile 2006](#) e [Prov. 17 agosto 2006](#), abrogati dall'[art. 3, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007](#), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- [Prov. ISVAP 9 maggio 2006, n. 2](#), per l'ISVAP e [Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7](#), per l'IVASS;
- [Prov. Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855](#), [Prov. Banca Italia 27 giugno 2006](#), [Prov. Banca Italia 3 agosto 2006](#), modificato dall'[art. 4](#) e dall'[allegato 2, Prov. Banca Italia 21 dicembre 2007](#), [Prov. 25 giugno 2008](#), [Prov. 22 giugno 2010](#) e [Provvedimento 21 luglio 2021](#), per la Banca d'Italia;
- [Del. 12 giugno 2006](#), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- [Comunicato 11 luglio 2008](#), per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- [Reg. 18 dicembre 2008](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e [Reg. 1° luglio 2010](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
- [Del. 23 marzo 2010, n. 173](#), per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- [Comunicato 15 luglio 2010](#), per L'ENAC;
- [Reg. 1° settembre 2010](#), per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;
- [Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011](#) per l'Agenzia spaziale italiana;
- [Prov. 26 settembre 2012](#), per l'Agenzia del demanio;
- [D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151](#), per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- [D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184](#), per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- [Del. 14 dicembre 2016](#), per la COVIP;
- [Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99](#), per il Garante per la protezione dei dati personali.

**Art. 5** *Responsabile del procedimento* <sup>(28)</sup>

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'*articolo 4*.
3. L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'*articolo 7* e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. <sup>(29)</sup>

---

(28) Rubrica inserita dall'*art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(29) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 6** *Compiti del responsabile del procedimento* <sup>(30)</sup>

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'*articolo 14*;

- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale <sup>(31)</sup>.

(30) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. f\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(31) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

**Art. 6-bis.** *Conflitto di interessi* <sup>(32)</sup>

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

---

(32) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

### Capo III

#### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**Art. 7** *Comunicazione di avvio del procedimento* <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'[articolo 8](#), ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. <sup>(35)</sup>

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

---

(33) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. g\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(34) Vedi, anche, l'[art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

(35) Ai sensi dell'[art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166](#), per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

**Art. 8** *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento* <sup>(36)</sup> <sup>(41)</sup>

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'amministrazione competente;
  - b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; <sup>(38)</sup>
    - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'[articolo 2, commi 2 o 3](#), deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; <sup>(37)</sup>
    - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; <sup>(37)</sup>
  - d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'[articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'[articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005](#) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; <sup>(39)</sup>
  - d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) <sup>(40)</sup>.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

---

<sup>(36)</sup> Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. h\)](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

<sup>(37)</sup> Lettera inserita dall'[art. 5, comma 1](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

<sup>(38)</sup> Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 1, lett. d\), n. 1\)](#), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

<sup>(39)</sup> Lettera così sostituita dall'[art. 12, comma 1, lett. d\), n. 2\)](#), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

<sup>(40)</sup> Lettera aggiunta dall'[art. 12, comma 1, lett. d\), n. 3\)](#), [D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

<sup>(41)</sup> Vedi, anche, l'[art. 2, comma 4](#), [D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

**Art. 9** *Intervento nel procedimento* <sup>(42)</sup>

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

---

(42) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

**Art. 10** *Diritti dei partecipanti al procedimento* <sup>(43)</sup> <sup>(44)</sup>

1. I soggetti di cui all'*articolo 7* e quelli intervenuti ai sensi dell'*articolo 9* hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'*articolo 24*;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

---

(43) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(44) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con *D.M. 12 gennaio 1995, n. 227*.

**Art. 10-bis** *Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza* <sup>(45)</sup>

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale

e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. <sup>(46)</sup>

---

(45) Articolo inserito dall'*art. 6, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(46) Comma modificato dall'*art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180*, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 12, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 11** *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento* <sup>(47)</sup>

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'*articolo 10*, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. <sup>(48)</sup>

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. <sup>(49)</sup>

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'*articolo 3*. <sup>(52)</sup>

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. <sup>(50)</sup>

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(51)</sup> ]

---

(47) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. m\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(48) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, lett. a\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(49) Comma inserito dall'[art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 luglio 1995, n. 273](#).

(50) Comma inserito dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(51) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

(52) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

**Art. 12** *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici* <sup>(53)</sup> <sup>(55)</sup> <sup>(56)</sup> <sup>(57)</sup> <sup>(58)</sup>

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. <sup>(54)</sup>

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

---

(53) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. n\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(54) Comma così modificato dall'[art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33](#)

(55) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con [D.M. 8 gennaio 1998, n. 54](#).

(56) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il [decreto 19 novembre 2008](#), il [decreto 10 novembre 2009](#) e il [D.M. 1° marzo 2016](#).

(57) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il [decreto 18 dicembre 2008](#).

(58) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il [D.P.C.M. 4 febbraio 2010](#).

**Art. 13** *Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione* <sup>(59)</sup>

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal *decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 marzo 1991, n. 82*, e successive modificazioni, e dal *decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119*, e successive modificazioni. <sup>(60)</sup>

---

(59) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(60) Comma così modificato dall'*art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45*.

**Capo IV****SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 14** *Conferenze di servizi* <sup>(61)</sup> <sup>(62)</sup>

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente.

2. La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.

3. Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione procedente, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare

finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. <sup>(64)</sup>

4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'*articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. <sup>(63)</sup>

5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.

---

(61) Articolo modificato dall'*art. 2, commi 12 e 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537*, dall'*art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273*, dall'*art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127*, dal predetto *art. 17, Legge n. 127/2007*, come modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191*, sostituito dall'*art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, modificato dagli *artt. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2) e d), e 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15* e dall'*art. 49, comma 1, lett. a) e b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(62) A norma di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo [D.Lgs. n. 127/2016](#).

(63) Comma così sostituito dall' [art. 24, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104](#). Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 del medesimo D.Lgs. n. 104/2017](#).

(64) Per la riduzione dei termini di cui al presente comma vedi l' [art. 26-bis, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), inserito dall' [art. 23, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

#### **Art. 14-bis Conferenza semplificata** <sup>(65)</sup> <sup>(66)</sup> <sup>(67)</sup>

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni

eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

(65) Articolo inserito dall'*art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127*, sostituito dall'*art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, modificato dagli artt. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), e 21, comma 1, lett. q), *L. 11 febbraio 2005, n. 15* e dall'*art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(66) A norma di quanto disposto dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(67) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*.

#### **Art. 14-ter** Conferenza simultanea <sup>(68)</sup> <sup>(69)</sup>

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. <sup>(70)</sup>

2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.

5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

---

(68) Articolo inserito dall'[art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), sostituito dall'[art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340](#), modificato dagli artt. 10, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), e [21, comma 1, lett. r\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), dall'[art. 9, commi 1 e 2, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'[art. 49, comma 2, lett. a\), b\), b-bis\), d\), e\) ed f\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e dall'[art. 25, comma 1, lett. a\), D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016](#).

(69) A norma di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo [D.Lgs. n. 127/2016](#).

(70) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 9, comma 1, D.L. 10 settembre 2021, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2021, n. 156](#).

#### **Art. 14-quater** *Decisione della conferenza di servizi* <sup>(71)</sup> <sup>(72)</sup>

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione precedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione precedente ad assumere, previa indizione di una nuova

conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. <sup>(73)</sup>

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

---

(71) Articolo inserito dall'[art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127](#), sostituito dall'[art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340](#), modificato dagli [artt. 11, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), e [21, comma 1, lett. s\)](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), dall'[art. 49, comma 3, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 1\)](#), [D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#), dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), nn. 1\) e 2\)](#), [D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016](#).

(72) A norma di quanto disposto dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127](#) i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo [D.Lgs. n. 127/2016](#).

(73) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 12, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

#### **Art. 14-quinquies** *Rimedi per le amministrazioni dissenzienti* <sup>(74)</sup> <sup>(75)</sup>

1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente.

2. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.

3. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata di conclusione della conferenza con i medesimi effetti. <sup>(76)</sup>

5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano partecipato amministrazioni delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di cui al comma 4, può essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda riunione, che si svolge con le medesime modalità e allo stesso fine.

6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. La questione è posta, di norma, all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine per raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri può accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di conseguenza il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza, anche in considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

---

(74) Articolo inserito dall'*art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'*art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016*.

(75) A norma di quanto disposto dall' *art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* i rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da 14 a 14-quinquies della presente legge si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni degli articoli da 14 a 14-quinquies come sostituiti dal medesimo *D.Lgs. n. 127/2016*.

(76) Sull'indizione della riunione prevista dal presente comma, vedi, anche, l' *art. 5-bis, comma 4, D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, come modificato dall' *art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

### **Art. 15** *Accordi fra pubbliche amministrazioni* <sup>(77)</sup>

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'*articolo 14*, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'*articolo 11*, commi 2 e 3. <sup>(78)</sup>

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. <sup>(79) (80)</sup>

---

(77) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(78) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(79) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*; vedi, anche, l'*art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013*.

(80) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' *art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*.

**Art. 16** *Attività consultiva* <sup>(81)</sup> <sup>(88)</sup>

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. <sup>(83)</sup>

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. <sup>(84)</sup>

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. <sup>(82)</sup>

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. <sup>(85)</sup>

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. <sup>(86)</sup>

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni. <sup>(87)</sup>

---

(81) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. u\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(82) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#).

(83) Comma sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(84) Comma sostituito dall'[art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127](#) e dall'[art. 8, comma 1, lett. a\), n. 3\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. f\), nn. 1\) e 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(85) Comma sostituito dall'*art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(86) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(87) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(88) L'*art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361*, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

### **Art. 17** *Valutazioni tecniche* <sup>(89)</sup>

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'*articolo 16*.

---

(89) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

### **Art. 17-bis** *Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici* <sup>(91) (90)</sup>

1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui

al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. <sup>(92) (94)</sup>

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. <sup>(93)</sup>

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.

---

(90) Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124*.

(91) Rubrica così modificata dall' *art. 12, comma 1, lett. g), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(92) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. g), nn. 2) e 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(93) Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. g), n. 4), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(94) Per la riduzione dei termini di cui al presente comma vedi l' *art. 5, comma 1, lett. a-bis), D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*, come modificato dall' *art. 57, comma 1, lett. b), n. 1.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

#### **Art. 18 Autocertificazione** <sup>(95)</sup>

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. <sup>(97)</sup>

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. <sup>(96)</sup>

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. <sup>(98)</sup>

---

(95) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(96) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*.

(97) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157* e, successivamente, dall' *art. 12, comma 1, lett. h), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(98) Comma aggiunto dall' [art. 12, comma 1, lett. h\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

**Art. 18-bis** *Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni* <sup>(99)</sup>

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

---

(99) Articolo inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' [art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

**Art. 19** *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* <sup>(100) (105) (112)</sup>

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e

asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agencia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. <sup>(103)</sup>

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. <sup>(109)</sup>

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. <sup>(108)</sup>

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. <sup>(107)</sup>

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). <sup>(102)</sup>

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. <sup>(101)</sup> ]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dalle leggi regionali. <sup>(104)</sup>

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'[art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). <sup>(106) (110) (111)</sup>

---

(100) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. aa\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), modificato dall'[art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'[art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) e, successivamente così sostituito dall'[art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); vedi anche il [comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010](#).

(101) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

(102) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° ottobre 2010, n. 163](#).

(103) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n.](#)

35 e, successivamente, dall'*art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

(104) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106* e, successivamente, così modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(105) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

(106) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*.

(107) Comma modificato dall'*art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148* e dall'*art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*.

(108) Comma modificato dall'*art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, sostituito dall'*art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(109) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell'*art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

(110) La *Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45* (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma – quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con *legge 4 agosto 1955, n. 848*, e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e secondo comma, lettera m), Cost.

(111) La stessa *Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153* (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(112) Vedi, anche, l'*art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

**Art. 19-bis** *Concentrazione dei regimi amministrativi* <sup>(113)</sup> <sup>(114)</sup>

1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.

---

<sup>(113)</sup> Articolo inserito dall' *art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126*. Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' *art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016*.

<sup>(114)</sup> Vedi, anche, l' *art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222*.

**Art. 20** *Silenzio assenso* <sup>(115)</sup> <sup>(116)</sup> <sup>(123)</sup>

1. Fatta salva l'applicazione dell'*articolo 19*, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'*articolo 2*, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato. <sup>(121)</sup>
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).<sup>(122)</sup>

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli [articoli 21-quinquies 21-nonies](#).

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.<sup>(118)</sup>

5. Si applicano gli [articoli 2](#), comma 7, e [10-bis](#).<sup>(117)</sup>

[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<sup>(120) (119)</sup> ]

---

(115) Articolo modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. bb\)](#), [L. 11 febbraio 2005, n. 15](#) e, successivamente, sostituito dall'[art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#).

(116) A norma dell'[art. 3, comma 6-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

(117) Comma così sostituito dall'[art. 7, comma 1, lett. d\)](#), [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(118) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, dall'[art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

(119) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), come modificato dall'[art. 1, comma 3, lett. b\), n. 5\), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195](#).

(120) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° ottobre 2010, n. 163](#).

(121) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.*

(122) Comma inserito dall' *art. 62, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108.*

(123) Vedi, anche, il *D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300*, il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407* ed il *D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.*

**Art. 21 Disposizioni sanzionatorie** <sup>(124)</sup>

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli *articoli 19 20* l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. <sup>(126)</sup>

[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 e 20* in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. <sup>(127)</sup> ]

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli *articoli 19 20.* <sup>(125)</sup>

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti. <sup>(128)</sup>

---

(124) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(125) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80.*

(126) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

(127) Comma abrogato dall' *art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.*

(128) Comma aggiunto dall' *art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.*

## Capo IV-bis

### **EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO <sup>(129)</sup>**

**Art. 21-bis** *Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati <sup>(130)</sup>*

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

---

(129) Capo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(130) Articolo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

**Art. 21-ter** *Esecutorietà <sup>(131)</sup>*

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

---

(131) Articolo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

**Art. 21-quater** *Efficacia ed esecutività del provvedimento <sup>(132)</sup>*

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. <sup>(133)</sup>

---

(132) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(133) Comma così modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124*.

### **Art. 21-quinquies** *Revoca del provvedimento* <sup>(134)</sup>

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. <sup>(136)</sup>

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(135)</sup>

[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. <sup>(138)</sup> <sup>(137)</sup> ]

---

(134) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(135) Comma aggiunto dall'[art. 13, comma 8-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 aprile 2007, n. 40](#).

(136) Comma modificato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#). Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. b-ter\), D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

(137) Comma abrogato dall'[art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#), a decorrere dal 6 giugno 2012.

(138) Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

#### **Art. 21-sexies** *Recesso dai contratti* <sup>(139)</sup>

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

---

(139) Articolo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

#### **Art. 21-septies** *Nullità del provvedimento* <sup>(140)</sup>

1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. <sup>(141)</sup> ]

---

(140) Articolo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(141) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

#### **Art. 21-octies** *Annullabilità del provvedimento* <sup>(142)</sup>

1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <sup>(144)</sup> Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. <sup>(143)</sup>

---

<sup>(142)</sup> Articolo inserito dall'*art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

<sup>(143)</sup> Comma così modificato dall' *art. 12, comma 1, lett. i), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

<sup>(144)</sup> La *Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92* (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 22 febbraio - 17 marzo 2017, n. 58 (Gazz. Uff. 22 marzo 2017, n. 12, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.

### **Art. 21-nonies** *Annullamento d'ufficio* <sup>(145)</sup>

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'*articolo 21-octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. <sup>(146) (148)</sup>

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del

testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).<sup>(147)</sup>

---

(145) Articolo inserito dall'[art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), che ha inserito l'intero Capo IV-bis.

(146) Comma così modificato dall'[art. 25, comma 1, lett. b-quater\), nn. 1\) e 2\), D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), dall'[art. 6, comma 1, lett. d\), n. 1\), L. 7 agosto 2015, n. 124](#) e, successivamente, dall'[art. 63, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(147) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. d\), n. 2\), L. 7 agosto 2015, n. 124](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 63, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#).

(148) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'[art. 264, comma 1, lett. b\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

**Art. 21-decies** *Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali*<sup>(149)</sup>

1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell'[articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

---

(149) Articolo inserito dall'[art. 12, comma 1, lett. i-bis\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

## Capo V

### ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Art. 22** *Definizioni e principi in materia di accesso* <sup>(150)</sup> <sup>(152)</sup>

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. <sup>(151)</sup>

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'[articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6](#).

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'[articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

---

(150) Articolo sostituito dall'[art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005](#).

(151) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(152) Vedi, anche, il [D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184](#), la [Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013](#) e la [Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV](#).

**Art. 23** *Ambito di applicazione del diritto di accesso* <sup>(153)</sup> <sup>(154)</sup>

1. Il diritto di accesso di cui all'[articolo 22](#) si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'[articolo 24](#).

---

(153) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. dd\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(154) Articolo sostituito dall'[art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

**Art. 24** *Esclusione dal diritto di accesso* <sup>(155)</sup>

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. <sup>(156)</sup>

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'[articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'[articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

---

(155) Articolo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. b\), L. 13 febbraio 2001, n. 45](#), dall'[art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005](#).

(156) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- *D.M. 10 maggio 1994, n. 415*, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- *D.M. 7 settembre 1994, n. 604*, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- *D.M. 26 ottobre 1994, n. 682*, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- *D.M. 4 novembre 1994, n. 757*, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- *D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763*, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- *D.M. 14 giugno 1995, n. 519*, per il Ministero della difesa;
- *D.M. 13 ottobre 1995, n. 561*, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- *D.M. 10 gennaio 1996, n. 60*, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- *D.M. 25 gennaio 1996, n. 115*, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- *D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200*, per l'Avvocatura dello Stato;
- *D.M. 10 aprile 1996, n. 296*, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- *D.M. 16 maggio 1996, n. 422*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 29 ottobre 1996, n. 603*, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- *D.P.C.M. 30 luglio 1997*, per l'Istituto nazionale di statistica;
- *D.M. 31 luglio 1997, n. 353*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 5 settembre 1997, n. 392*, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- *Prov. 17 novembre 1997*, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Deliberazione 3 febbraio 1999*, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- *D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294*, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

- [Deliberazione 26 marzo 1999](#), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- [D.M. 24 agosto 1999](#), per la società per azioni Poste italiane;
- [D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425](#), per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- [D.M. 27 dicembre 1999](#), per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- [Deliberazione 31 agosto 2000](#), modificata dall'[art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005](#), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata [Deliberazione 31 agosto 2000](#) è stata sostituita dalla [Deliberazione 10 settembre 2008](#), con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- [D.M. 5 ottobre 2000, n. 349](#), per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- [Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS](#), modificata dalla [Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS](#), dalla [Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS](#) e dalla [Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS](#), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- [D.M. 14 marzo 2001, n. 292](#), per il Ministero dei lavori pubblici;
- [Deliberazione 5 dicembre 2002](#), per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- [Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003](#), per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- [Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127](#), per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- [Provvedimento 3 marzo 2004](#), per l'ANAS S.p.A.;
- [Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311](#), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- [Provvedimento 11 marzo 2005](#), per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- [Reg. 29 ottobre 2005](#) e [Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5](#) (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- [Deliberazione 26 luglio 2006](#), per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- [Deliberazione 12 giugno 2006](#), per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- [Comunicato 24 aprile 2008](#), per l'Automobile Club d'Italia;

- [Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173](#), per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- [D.M. 20 ottobre 2010, n. 203](#), per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- [D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143](#), per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- [Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19](#), per l'IVASS.

**Art. 25** *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi* <sup>(157)</sup>

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'[articolo 24](#) e debbono essere motivati.

4. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'[articolo 24, comma 4](#), il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'[articolo 27](#) nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il

quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, o di cui agli *articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003*, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. <sup>(158)</sup>

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. <sup>(159)</sup>

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. <sup>(161)</sup> <sup>(160)</sup> ]

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. <sup>(162)</sup> <sup>(160)</sup> ]

---

(157) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(158) Comma sostituito dall'*art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, dall'*art. 17, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'*art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005* e, successivamente, così modificato dall'*art. 8, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(159) Comma modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15*, dall'*art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(160) Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

(161) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(162) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

**Art. 26** *Obbligo di pubblicazione* <sup>(163)</sup>

[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dall'articolo 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. <sup>(164)</sup> ]

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'[articolo 27](#) e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

---

<sup>(163)</sup> Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. ff\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

<sup>(164)</sup> Comma abrogato dall'[art. 53, comma 1, lett. a\), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33](#).

**Art. 27** *Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi* <sup>(165)</sup> <sup>(170)</sup> <sup>(171)</sup>

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla [legge 2 aprile 1979, n. 97](#), anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'[articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#). <sup>(168)</sup>

2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza. <sup>(169)</sup>

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. <sup>(167)</sup> ]

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'[articolo 25, comma 4](#); vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'[articolo 22](#).

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. <sup>(166)</sup> ]

---

(165) Articolo sostituito dall'[art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(166) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157](#).

(167) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157](#).

(168) Comma così modificato dall'[art. 47-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(169) Comma inserito dall'[art. 47-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(170) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l'[art. 47-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

(171) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) e l'[art. 7-bis, comma 7, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#) inserito dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97](#).

**Art. 28** *Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio* <sup>(172)</sup>

1. L'[articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica](#)

*10 gennaio 1957, n. 3*, è sostituito dal seguente:  
« *Art. 15.* (Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».

---

(172) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. gg*), *L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

## Capo VI

### DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 29** *Ambito di applicazione della legge* <sup>(173)</sup>

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli *articoli 2-bis, 11, 15 e 25*, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. <sup>(174)</sup>

2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. <sup>(178)</sup>

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività <sup>(177)</sup> e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. <sup>(176)</sup>

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela <sup>(175)</sup>

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. <sup>(175)</sup>

---

(173) Articolo sostituito dall'[art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(174) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), n. 1\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(175) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), n. 2\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

(176) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), n. 2\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e dall'[art. 3, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#).

(177) A norma dell'[art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al [comma 4-bis del citato art. 49](#) sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto [D.L. n. 78/2010](#), quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(178) Comma aggiunto dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), n. 2\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. l\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

### **Art. 30** *Atti di notorietà* <sup>(179)</sup>

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'[articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

(179) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

**Art. 31 (180)**

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. ]

---

(180) Articolo abrogato dall'*art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

**Legge regionale 19 novembre 2020, n. 21 [\(1\)](#).****Istituzione Consorzio Costa degli Dei.**

---

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 19 novembre 2020, n. 109.

**Art. 1** *Consorzio Costa degli Dei.*

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito "Consorzio".

**Art. 2** *Statuto.*

1. Il Consorzio è un ente morale e ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.

2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

**Art. 3** *Organi.*

1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il direttore tecnico.

2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.

3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo statuto.

**Art. 4** *Rappresentanti.*

1. I rappresentanti del Consorzio sono eletti dai consigli comunali. Il loro numero è fissato dallo statuto che prevede la presenza di almeno un componente della minoranza.

**Art. 5 Funzioni.**

1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:

- a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;
- b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;
- c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) <sup>(2)</sup>;
- d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;
- e) definizione delle zone d'interesse botanico e faunistico da tutelare <sup>(3)</sup>;
- f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;
- g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

---

<sup>(2)</sup> Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 23 aprile 2021, n. 1](#), a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

<sup>(3)</sup> Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 23 aprile 2021, n. 1](#), a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

**Art. 6 Contributi.**

1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.
2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.
3. La Regione Calabria, negli anni di durata del Consorzio, eroga annualmente un contributo di 150.000,00 euro.

**Art. 7 Norma transitoria.**

1. Con successiva legge è approvato lo statuto del Consorzio e sono stabilite le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.

**Art. 8** *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 150.000,00 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante i capitoli U.20.03/U0700110101 e U.20.03/U0700120101 del bilancio regionale 2020-2022.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.